



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 7

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

SOTTOMISURA 7.5

**“INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMAZIONE
TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA.”**

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2017



Regione Toscana



Indice

1	Finalità e Risorse	4
1.1	Finalità e obiettivi.....	4
1.2	Entrata in vigore del regime	4
1.3	Dotazione finanziaria	4
2	Beneficiari e requisiti di ammissibilità.....	4
2.1	Destinatari/Beneficiari	4
2.2	Condizioni di accesso.....	5
2.2.1	Ulteriori condizioni di accesso.....	5
2.3	Condizioni per il pagamento dell'aiuto	5
3	Interventi finanziabili e spese ammissibili	6
3.1	Interventi finanziabili.....	6
3.1.1	Interventi relativi al tipo di investimento ammissibile	6
3.2	Condizioni di ammissibilità degli interventi	9
3.2.1	Localizzazione degli interventi	9
3.2.2	Cantierabilità degli investimenti	9
3.2.3	Norme di protezione ambientale	9
3.3	Spese ammissibili/non ammissibili	10
3.3.1	Normativa di riferimento	10
3.3.2	Valutazione congruità e ragionevolezza	10
3.3.3	Investimenti materiali e immateriali	10
3.3.4	Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici.....	10
3.3.5	IVA e altre imposte e tasse	10
3.3.6	Lotti funzionali	11
3.3.7	Interventi/spese non ammissibili.....	11
3.4	Importi e aliquote di sostegno concedibili	11
3.5	Cumulabilità	11
3.6	Durata e termini di realizzazione del progetto	11
3.6.1	Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese	11
3.6.2	Termine finale	12
4	Modalità e termini di presentazione della domanda	12
4.1	Modalità di presentazione della Domanda di aiuto	12
4.2	Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto	12
4.3	Documentazione a corredo della domanda	13
5	Istruttoria e valutazione della domanda	15
5.1	Criteri di selezione/valutazione	15
5.2	Formazione della graduatoria	17
5.3	Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate.....	18
5.4	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento.....	18

5.5	Istruttoria di ammissibilità.....	19
5.6	Correzione degli errori palesi.....	20
6	Realizzazione e modifica dei progetti.....	20
6.1	Contratto per l'assegnazione dei contributi.....	20
6.2	Impegni del beneficiario.....	21
6.3	Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità.....	23
6.4	Modifiche dei progetti.....	23
6.5	Modifiche del richiedente/beneficiario.....	23
7	Erogazione e rendicontazione.....	24
7.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili.....	24
7.2	Modalità di erogazione dell'agevolazione.....	24
7.3	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria.....	24
8	Verifiche, Controlli e Revoche.....	24
8.1	Verifica finale dei progetti.....	24
8.2	Rinuncia.....	24
8.3	Controlli e ispezioni.....	24
8.4	Sanzioni.....	25
9	Disposizioni finali.....	25
9.1	Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.....	25
9.2	Responsabile del procedimento, informazioni e contatti.....	25
9.3	Disposizioni finali.....	25

Allegato A

Allegato B

1 Finalità e Risorse

1.1 Finalità e obiettivi

Il presente bando viene emanato per dare attuazione alla sottomisura denominata "7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala" in base all'art. 20 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed è stato elaborato in coerenza con le norme unionali, il "Programma di Sviluppo Rurale della Toscana", versione 5.1, approvato con DGRT n. 788 del 4 agosto 2015 con le modifiche approvate dalla Commissione Europea con Decisione di Esecuzione n. 7705 C(2017) del 14 novembre 2017, recepita con DGRT n.1381 del 11-12-2017 **(di seguito "PSR")**, la SISL del GAL MontagnAppennino approvata con DGRT n. 1243 del 5 dicembre 2016 e pubblicata sul Supplemento n. 175 alla parte II del BURT n. 48 del 29 novembre 2017, il DD 14426 del 6 ottobre 2017 di approvazione dei criteri di selezione, la Versione 2.0 delle "Disposizioni comuni per l'Attuazione delle misure a investimento" (Decreto Direttore ARTEA n. 127 del 18/10/2017) (di seguito "Disposizioni Comuni"), la comunicazione di nulla osta della Regione Toscana protocollo n° 44 del 12 marzo 2018 e approvato dall'Assemblea dei soci del GAL MontagnAppennino del 25 ottobre 2017.

L'attivazione della misura/sottomisura risponde:

- ai fabbisogni del PSR della Regione Toscana 2014-2020 (n. 16) "miglioramento del potenziale di sviluppo endogeno delle zone rurali e incremento della fruibilità dei servizi alla popolazione" contribuendo prioritariamente alla focus area 6 (b) "stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali";
- al potenziamento della conoscenza e della fruibilità del patrimonio naturale e culturale attraverso la realizzazione di infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala;
- al miglioramento dell'offerta e fruibilità complessiva del territorio a fini turistici;
- alla diversificazione delle attività produttive nelle zone rurali.

1.2 Entrata in vigore del regime

Il presente regime di aiuti è finalizzato unicamente al sostegno di progetti funzionali e corrispondenti per finalità, alle funzioni istituzionali e/o acquisite per delega, dell'Ente richiedente.

1.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria disponibile è pari ad **euro 280.000,00** (duecentottantamila/00).

Euro 200.000,00 per interventi di cui alle tipologie di investimento D), F), H) effettuati dalle **UNIONI DI COMUNI**.

Euro 80.000,00 per interventi di cui alle tipologie di investimento C), D), H) effettuati dagli **ENTI PARCO**.

2 Beneficiari e requisiti di ammissibilità

2.1 Destinatari/Beneficiari

Sono ammessi a presentare domanda e a beneficiare del sostegno i seguenti soggetti:

- Unioni dei Comuni
- Enti Parco.

2.2 Condizioni di accesso

Per poter essere ammessi al sostegno e poi poter ricevere il pagamento dell'aiuto, i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) non aver ottenuto altri finanziamenti unionali (anche se solo in concessione e non ancora erogati), per ciascuna voce oggetto della domanda, eccetto nei casi espressamente previsti nel bando. I finanziamenti nazionali o regionali sono cumulabili entro e non oltre il 100% delle spese sostenute, salvo se diversamente disposto nelle specifiche di ciascuna sottomisura/operazione;
- b) rispettare le condizioni indicate al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";

Il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo a valere sul PSR, deve comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Il requisito di cui ai precedenti punti a) e b) deve essere posseduto e verificato prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti.

Il mancato soddisfacimento dei punti a) e b) porta all'esclusione o alla decadenza dal beneficio per gli investimenti che non soddisfano detti criteri di ammissibilità e il recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

2.2.1 Ulteriori condizioni di accesso

Oltre a quanto indicato al precedente punto 2.2 i richiedenti, per poter essere ammessi al sostegno devono soddisfare, ove pertinenti, anche le seguenti condizioni:

- a) Presentare al momento della domanda un piano di sviluppo sostenibile del **turismo rurale** dell'ente beneficiario;
- b) Gli interventi riferiti devono comprendere specifici **piani gestionali e di manutenzione** della durata di tre anni;
- c) Gli **itinerari turistici a carattere regionale, interregionale e transnazionale** con valenza storico-culturale devono essere riconosciuti e/o candidati al riconoscimento dalla Regione Toscana e/o all'inserimento nell'Atlante dei Cammini d'Italia del MIBACT. Qualora gli itinerari non siano riconosciuti nei suddetti sistemi, il beneficiario dichiara di impegnarsi a presentare la candidatura contestualmente alla presentazione della progettazione definitiva e comunque prima della domanda di pagamento a saldo. La liquidazione del saldo è subordinata al riconoscimento formale della Regione Toscana e/o all'inserimento nell'Atlante dei Cammini d'Italia del MIBACT.
- d) Gli itinerari escursionistici, le vie ferrate interessati dagli investimenti devono essere registrati nella RET. All'atto della presentazione della domanda il beneficiario dichiara lo stato di inclusione e di registrazione delle infrastrutture nella **RET**. Qualora le infrastrutture non siano incluse il beneficiario dichiara di impegnarsi a presentare al più tardi, contestualmente alla presentazione della progettazione definitiva, e comunque prima della domanda di pagamento a saldo, istanza di inclusione nella RET. La registrazione degli itinerari nella RET implica l'assunzione degli oneri di manutenzione degli stessi itinerari.

2.3 Condizioni per il pagamento dell'aiuto

I beneficiari per poter ricevere il pagamento dell'aiuto, oltre a dover soddisfare quanto previsto nel precedente paragrafo "Condizioni di accesso" devono:

- essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare nuovi aiuti a beneficiari che abbiano

ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea. In particolare è dovuta la verifica sull'Elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali elencati nel sito del Dipartimento Politiche Europee (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/17327/recupero-aiuti-illegali>), secondo quanto definito nel punto 6.2.1 del PSR, condizionalità ex ante G5, az.2/a.

3 Interventi finanziabili e spese ammissibili

3.1 Interventi finanziabili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" del PSR e le altre limitazioni di cui al presente bando, gli investimenti ammissibili e di seguito dettagliati sono quelli indicati nel paragrafo "Descrizione del tipo di intervento" della scheda della sottomisura 7.5 del PSR.

I soggetti beneficiari svolgono le varie attività oggetto del bando e attuano gli interventi nell'esercizio dei propri poteri pubblici per realizzare attività collegate alle funzioni che rientrano nella missione di servizio pubblico di cui sono istituzionalmente titolari. **I progetti ammissibili, nell'ambito delle funzioni di interesse pubblico del beneficiario, devono essere finalizzati a realizzare obiettivi di comune interesse (servizi di interesse economico generale, coesione sociale e regionale, occupazione, ricerca e sviluppo, sviluppo sostenibile, promozione della diversità culturale, ecc.).**

Mediante l'attivazione della sottomisura "7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala" sono ammissibili i seguenti investimenti finalizzati a:

- C) Investimenti di recupero e adeguamento di manufatti da destinare a centri visita e accoglienza, punti di ristoro con le relative attrezzature, strutture e attrezzature per l'attività didattica e la ricerca, l'educazione ambientale, l'attività espositiva e la vendita di produzioni tipiche locali;
- D) Segnaletica turistica e agrituristica;
- F) Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale;
- H) Predisposizione di materiale informativo, documentale anche in formato elettronico e/o funzionale alla rete dei social network, relativo agli interventi realizzati.

Interventi finanziabili con la misura sono:

- C. Investimenti di recupero e adeguamento di manufatti da destinare a centri visita e accoglienza, punti di ristoro con le relative attrezzature, strutture e attrezzature per l'attività didattica e la ricerca, l'educazione ambientale, l'attività espositiva e la vendita di produzioni tipiche locali;**

Investimenti materiali e immateriali per creazione punti visita e accoglienza degli Enti Parco e gestori di aree e riserve naturali e a servizio delle attività outdoor (es. strutture per il deposito e noleggio di attrezzature, strutture leggere di accoglienza comune).

Beneficiari ammissibili: ENTI PARCO

Tipologie di spesa ammissibili:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuove attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) **spese generali** collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità e le spese per informazione. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) del presente paragrafo. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;**Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e le spese di informazione e pubblicità, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento.**
- d) Investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici;

D. Segnaletica turistica e agrituristica:

Investimenti materiali e immateriali per creazione di segnaletica turistica nei centri abitati, segnaletica ed info presso stazioni autobus e ferroviarie per favorire l'accesso agli itinerari e infrastrutture per outdoor, con uso di mezzi pubblici.

Beneficiari ammissibili: UNIONI DI COMUNI, ENTI PARCO

Tipologie di spesa ammissibili:

- a) acquisto di nuove attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- b) **spese generali** collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) del presente paragrafo. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;**Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e le spese di informazione e pubblicità, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento.**

F. Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale;

Investimenti materiali e immateriali per: realizzare itinerari turistici con valenza storico/culturale per quanto inerente l'itinerario della Via del Volto Santo (Allegato A).

Beneficiari ammissibili: UNIONI DI COMUNI

Per la realizzazione dell'itinerario storico-culturale della Via del Volto Santo, così come definito nella scheda allegata (Allegato A) e secondo le indicazioni previste dalla proposta di legge regionale n. 173 (Allegato B) le domande di aiuto possono essere presentate unicamente dalle Unioni dei Comuni per i tratti corrispondenti al territorio di propria competenza.

Tipologie di spesa ammissibili:

- a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto di nuove attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) **spese generali** collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b) del presente paragrafo. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e le spese di informazione e pubblicità, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento.

- d) Investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici;

H. Predisposizione di materiale informativo, documentale anche in formato elettronico e/o funzionale alla rete dei social network, relativo agli interventi realizzati;

Investimenti materiali e immateriali per: potenziamento dell'informazione turistica locale attraverso l'implementazione di siti web esistenti e di applicazioni informatiche da realizzarsi in forma coordinata, in termini di contenuti e caratteristiche grafico editoriali con il sistema informativo regionale, relativo alla tipologia di interventi realizzati. Non è ammissibile la realizzazione di materiale cartaceo né materiale a fini promozionali turistici.

Beneficiari ammissibili: UNIONI DI COMUNI, ENTI PARCO.

Tipologie di spesa ammissibili:

- a) acquisto, progettazione e predisposizione di materiale mediale finalizzato alla informazione dei flussi turistici;
- b) investimenti immateriali per l'acquisizione o lo sviluppo di programmi informatici;
- c) **Spese generali** collegate agli investimenti, come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità. Fra gli studi di fattibilità sono incluse le seguenti tipologie solo se collegate all'investimento e riconducibili a:
 - valutazione costi/benefici degli interventi;
 - studio delle disponibilità locali di produzioni del settore primario;
 - ricerche e analisi di mercato;

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità e le spese di informazione e pubblicità, sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento.

Sono ammissibili esclusivamente le seguenti voci di spesa:

per "Attività informativa e di comunicazione" sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa:

- 1.1. costo di progettazione grafica del materiale informativo;
- 1.2. costo di realizzazione del materiale informativo;
- 1.3. progettazione strumenti di informazione (prodotti multimediali e siti internet);
- 1.4. realizzazione foto e acquisto diritti fotografici per documenti da utilizzarsi;
- 1.5. predisposizione testi;
- 1.6. traduzione testi in lingua straniera;
- 1.7. realizzazione impaginati, impianti, siti internet e materiale multimediale;

Per tutte le tipologie di intervento di cui al punto 3.1 del presente bando, sono ammissibili le spese per cartelloni, poster e targhe per azioni di informazione e pubblicità ai sensi del Reg. di esecuzione (UE) n. 808 del 2014.

Le suddette spese per informazione e pubblicità (cartelloni, poster o targhe) sono obbligatorie, vedi paragrafo 6.3 "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando.

3.2 Condizioni di ammissibilità degli interventi

3.2.1 Localizzazione degli interventi

Gli investimenti, per poter essere ammessi al sostegno e beneficiare del pagamento degli aiuti, devono ricadere all'interno del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia, della SISL del GAL MontagnAppennino e rispondere a quanto previsto nei paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" del documento "Disposizioni Comuni".

3.2.2 Cantierabilità degli investimenti

Il permesso di costruire (o titolo equivalente) e/o la VIA devono essere acquisiti entro il termine ultimo per l'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo relativo alla domanda di aiuto presentata. La mancanza di tali requisiti, quando richiesto, porta all'esclusione dal contributo degli interventi soggetti a Permesso di Costruire e/o VIA.

Per le altre tipologie di interventi non è richiesto il requisito della cantierabilità e l'acquisizione dei relativi permessi/autorizzazioni necessari alla realizzazione degli interventi stessi, può avvenire anche dopo la presentazione della domanda di aiuto, purché acquisiti precedentemente all'inizio dei lavori (se previsto dalla normativa vigente) con indicazione degli estremi nella domanda di pagamento.

3.2.3 Norme di protezione ambientale

1. Gli interventi, effettuati all'interno di siti Natura 2000 (SIC, ZPS) e (SIR), devono:
 - a) essere compatibili con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 luglio 2004 e alla DGR n. 454 del 16 giugno 2008;
 - b) essere corredati da studio di incidenza ai sensi della normativa vigente (Direttiva 92/43 CEE, DPR 357/97 e smi, D.Lgs 152/06 e smi, LR 30/15).

Qualora gli interventi siano effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e LR 30/15 e smi, devono essere conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di tali aree protette.

Nella relazione allegata alla domanda devono essere descritti gli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla suddetta lettera a), nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, o la conformità ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori delle Aree protette, nel caso di interventi effettuati all'interno di dette Aree.

2. Per gli interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi della L.R. 10/2010 e DM del 30/3/2015, n. 52, la VIA deve essere acquisita nei modi e nei termini indicati nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti" e gli estremi della stessa devono essere comunicati come previsto nel successivo paragrafo "Documentazione da allegare alla domanda di aiuto".

3.3 Spese ammissibili/non ammissibili

3.3.1 Normativa di riferimento

Le norme sull'ammissibilità delle spese, incluse quelle collegate alle modalità di pagamento e alla gestione dei flussi finanziari, sono definite al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

Nei paragrafi che seguono sono riportati ulteriori dettagli di natura tecnico/operativa, collegati a specifiche tipologie di spesa.

3.3.2 Valutazione congruità e ragionevolezza

La valutazione della congruità e della ragionevolezza dei costi, ai fini dell'ammissibilità di una spesa, deve avvenire nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente e consultabile al seguente indirizzo: <http://prezzariollpp.regione.toscana.it/> (di seguito "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana") deve essere preso come riferimento ai fini della verifica della ragionevolezza della spesa in abbinamento al metodo dei tre preventivi con riferimento alla fornitura di materiali (esempio piante, pali etc... reperibili nelle sezioni "attrezzature" o "prodotti").

3.3.3 Investimenti materiali e immateriali

L'ammissibilità degli investimenti materiali e immateriali è valutata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo "Costi d'investimento materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" a cui si rinvia.

Il prezzario di riferimento per l'elaborazione dei computi metrici analitici previsti nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili – Costi d'investimenti materiali e immateriali" del documento "Disposizioni Comuni" è il "Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana" vigente.

Nel caso di lavori o interventi particolari non previsti nelle voci del suddetto prezzario, deve essere presentata apposita analisi dei prezzi debitamente documentata, che sarà comunque soggetta a verifica di congruità da parte del soggetto competente dell'istruttoria.

3.3.4 Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici

Per le operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico, comprese quelle ascrivibili alla categoria dei lavori in economia, devono avvenire nei modi e nei termini definiti al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa su appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni".

3.3.5 IVA e altre imposte e tasse

In base a quanto previsto dall'art. 69 comma 3, lettera c, del Reg. (UE) n. 1303/2013, l'imposta sul

valore aggiunto non è ammissibile a un contributo dei fondi SIE, salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

L'imposta di registro, se afferente a un'operazione finanziata, costituisce spesa ammissibile. Ogni altro tributo e onere fiscale, previdenziale e assicurativo funzionale alle operazioni oggetto di finanziamento, costituisce spesa ammissibile nei limiti in cui non sia recuperabile dal beneficiario, ovvero nel caso in cui rappresenti un costo per quest'ultimo. In nessun caso l'IRAP è una spesa ammissibile.

3.3.6 Lotti funzionali

Sono ammissibili lotti funzionali purchè i realtivi lavori non siano iniziati al momento della presentazione della domanda di aiuto.

3.3.7 Interventi/spese non ammissibili

Non sono ammissibili interventi e spese come indicato nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" – "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" del documento "Disposizioni Comuni".

3.4 Importi e aliquote di sostegno concedibili

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino ad un massimo del 90% del costo totale ammissibile.

Il **costo totale ammissibile** dell'investimento non può essere superiore a **€ 180.000,00**

3.5 Cumulabilità

Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg. CE n. 1303/13, è ammesso il cumulo del presente regime di aiuto (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell'Unione, purchè la voce di spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE, non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dal presente regime di aiuti (FEASR) nell'ambito di un altro programma. È possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute, salvo quanto diversamente previsto dai rispettivi bandi.

3.6 Durata e termini di realizzazione del progetto

3.6.1 Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese

L'eligibilità delle spese è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

1. art. 65, commi 2 e 6 , del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. art. 65.9 Reg. (UE) n. 1303/2013;
3. art. 60 comma 2 – 2 trattino del Reg. (UE) n. 1305/2013;
4. art. 6 commi 1 e 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 (Aber).

Un progetto o una attività è ammissibile a finanziamento a condizione che "l'avvio dei lavori del progetto o dell'attività" e le relative spese **decorrano a partire dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto**, indipendentemente dalla tipologia di beneficiario, eccezione fatta per:

- le spese generali di cui all'art. 45.2 a) b) c) del Reg. (UE) n. 1305/2013, effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda stessa e connesse alla progettazione dell'intervento proposto nella domanda di sostegno, inclusi gli studi di fattibilità;

Si intende per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività" la **data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione** relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima (articolo 2 comma 25 del reg. UE n.702/2014).

L'inizio/avvio delle attività è così dimostrato:

- a) nel caso di interventi strutturali (lavori edili e di impiantistica elettrica, idraulica, termo-sanitaria, ecc.) dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) nel caso di acquisto di macchinari e attrezzature il richiedente deve produrre documenti amministrativi relativi agli acquisti effettuati (contratti di acquisto o, in mancanza di questi ultimi, fatture dei beni acquistati o altri giustificativi di spesa) nei quali sia indicata la data effettiva di acquisto;
- c) nel caso di investimenti collegati all'esecuzione di interventi selvicolturali previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. o ai fini del vincolo idrogeologico il richiedente deve produrre una dichiarazione nella quale viene indicata la data effettiva di inizio dei lavori;
- d) nel caso di investimenti immateriali necessari alla realizzazione del progetto, il richiedente deve produrre documenti amministrativi (contratti per l'acquisizione dei servizi o, in mancanza di questi ultimi, fatture o altri giustificativi di spesa) nei quali risulti la data di stipula o la data di acquisto.

In caso di modifica della SISL la spesa è ammissibile solo a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di modifica alla Regione Toscana.

3.6.2 Termine finale

I progetti dovranno concludersi entro il termine per la presentazione della domanda di pagamento indicato nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo modifica del suddetto termine per effetto di proroghe richieste e concesse nel rispetto delle disposizioni contenute nel paragrafo "Proroga dei termini" del documento "Disposizioni Comuni".

4 Modalità e termini di presentazione della domanda

4.1 Modalità di presentazione della Domanda di aiuto

Le domande devono essere presentate esclusivamente mediante procedura informatizzata impiegando la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell'anagrafe regionale delle aziende agricole gestita da ARTEA (di seguito "Anagrafe ARTEA") raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it

4.2 Termini per la presentazione, la sottoscrizione e la ricezione della domanda di aiuto

Al fine della richiesta del sostegno previsto dal presente bando, il richiedente può presentare la domanda di aiuto a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURT del presente bando ed **entro le ore 13 del 28 giugno 2018.**

Qualora il termine di presentazione di un'istanza scada di sabato o in altro giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo qualunque sia la forma di sottoscrizione della domanda di aiuto.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non sono ammissibili a finanziamento.

I soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione, in Anagrafe ARTEA, del "fascicolo aziendale" elettronico ai sensi del DPR 503/1999 e della L.R. 45/2007 nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande" del documento "Disposizioni Comuni".

Il mancato aggiornamento del "fascicolo aziendale" elettronico, in riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto, comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

È ammessa la presentazione di un'unica domanda di aiuto per richiedente.

La presentazione di più domande di aiuto sul presente bando comporta l'esclusione di tutte le domande presentate.

Nel caso in cui, entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, il richiedente volesse annullare una domanda già inserita per inserire una nuova domanda con un progetto simile (al fine di correggere o cambiare quanto richiesto), deve comunicare tramite PEC ad ARTEA o, solo nei casi previsti, tramite consegna della comunicazione al protocollo di ARTEA, la volontà di sostituire la domanda già inserita, richiedendone l'annullamento. Tale comunicazione deve pervenire ad ARTEA prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande di aiuto, pena la non ammissibilità della richiesta.

Le domande devono essere riferite ad una UTE/UPS, così come classificate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA e di seguito elencate:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecniche forestali (UTF).

Nella domanda di aiuto deve essere indicata l'UTE/UPS in cui ricadono gli investimenti programmati dal beneficiario.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo. Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande di aiuto devono essere sottoscritte e presentate secondo le modalità indicate dal decreto ARTEA n. 140 del 31/12/20015 e smi.

Ai fini dei termini di ricevibilità delle domande fa fede la data di ricezione.

La protocollazione in anagrafe ARTEA è automatizzata e associata alla registrazione della ricezione.

4.3 Documentazione a corredo della domanda

Le domande di aiuto devono essere presentate in forma completa.

La domanda di aiuto si considera "completa" se alla stessa viene allegata la documentazione minima elencata di seguito. L'assenza di uno o più dei 6 documenti sotto elencati o la presentazione di un documento non pertinente in luogo di quelli richiesti, comporta la non ammissibilità della domanda di aiuto.

Alla domanda di aiuto deve essere allegata la documentazione in un formato accettato dal sistema informativo di ARTEA che consenta la verifica dei requisiti di accesso e dei criteri di selezione dichiarati ove non già posseduti dalla Pubblica Amministrazione nonché tutti gli elementi utili per la valutazione di merito del progetto (dettagli tecnici ed economici del progetto e/o degli acquisti in correlazione alle caratteristiche gestionali e capacità produttiva, autorizzazioni ove richieste, etc...).

La documentazione minima da presentare contestualmente alla domanda di aiuto, salvo quanto specificato nei singoli bandi, è la seguente:

- a. **Relazione firmata dal richiedente** comprensiva di:

1. descrizione degli investimenti che si intendono realizzare e degli obiettivi che si intende di raggiungere;
 2. stima dei tempi di attuazione degli investimenti (compreso le date presunte di inizio e di fine lavori);
 3. nel caso di acquisti, motivazione della scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici e costi/benefici; in alternativa, giustificazione della mancata acquisizione di almeno tre preventivi e, nel caso di impianti/processi innovativi o progetti complessi, dettagliata analisi tecnico/economica che consenta la disaggregazione del prodotto da acquistare nelle sue componenti di costo;
 4. dimostrazione del rispetto di quanto indicato dall'omonimo paragrafo delle "Disposizioni Comuni";
 5. nel caso di interventi effettuati all'interno di siti Natura 2000, descrizione degli elementi utili a giustificare la compatibilità con le "Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale" di cui alla DGR n. 644/2004 e alla DGR n. 454/2008;
 6. in caso di investimenti effettuati all'interno di Aree protette istituite ai sensi della L. 394/91 e L.R. 49/95 e s.m.i., descrizione degli elementi utili a giustificare che gli interventi sono conformi ai contenuti previsti dagli strumenti di pianificazione e regolamentazione redatti dai soggetti gestori di dette aree protette.
- b. ove pertinente, **progetto tecnico** dell'intervento comprendente il computo metrico estimativo analitico delle opere da realizzare, (firmato da un tecnico abilitato se previsto dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera) e gli elaborati grafici comprendenti, nel caso di investimenti su beni immobili, relativa cartografia topografica (scala minima 1:10.000) e catastale. Il computo metrico deve essere redatto sulla base di prezziari indicati al precedente paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili";
- c. ove pertinente, **copia dei preventivi di spesa** a giustificazione della valutazione di congruità e degli importi dichiarati nella domanda di aiuto. I preventivi devono riportare l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e eventuali sconti ed essere datati e firmati dal fornitore;
- d. **Piano di sviluppo e dei servizi di base** dell'Ente;
- e. **Piano di gestione del bene** oggetto di investimento della durata minima di tre anni;
- f. **Piano di sviluppo sostenibile del turismo rurale** dell'Ente.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in cui il GAL ne riscontri la necessità. Nel caso di difformità tra i dati riportati nelle singole sezioni della domanda di aiuto inserita sul sistema informativo di ARTEA e quelli riportati nella documentazione allegata alla stessa, fatto salvo quanto riconoscibile come errore palese, vale quanto indicato nella sezione della domanda e non negli allegati.

Il Gal MontagnAppennino si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata**, secondo le specifiche indicate in sede di istruttoria di ammissibilità secondo quanto previsto al successivo punto.

Non è ammessa la possibilità di presentare documentazione aggiuntiva non presentata al momento della domanda.

5 Istruttoria e valutazione della domanda

5.1 Criteri di selezione/valutazione

Le domande di aiuto sono inserite in una graduatoria in base al totale del punteggio ottenuto dalla somma dei valori attribuiti alle singole priorità.

Le domande di aiuto con un punteggio totale al **di sotto di 5 punti** saranno escluse dall'aiuto.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda presentata con minore importo di investimento complessivo indicato in domanda di aiuto e, in caso di ulteriore parità, in base alla data e ora di presentazione della domanda.

	Criteri	Punti
I	Carattere innovativo Il progetto deve portare un elemento di innovazione per l'intera area; deve affrontare un problema comune nell'area fornendo un modulo innovativo di risposta replicabile, deve rappresentare un progetto pilota innovativo cui le iniziative di settore possano far riferimento e possano prendere idee per rispondere a problematiche comuni	2
II	Esperienze formative/lavorative giovani (giovani sì, alternanza scuola-lavoro/tirocini con università etc..)	Solo per investimenti < 100 mila euro 1 rapporto: punti 1 Negli altri casi: 2 rapporti: punti 1,5 ≥3 rapporti: punti 2
III	Relazione con il settore agricolo - forestale. Il progetto prevede il coinvolgimento in maniera operativa/effettiva di almeno 2 aziende del settore primario.	2
IV	Carattere integrato: A. il progetto prevede la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico dei centri storici ai fini turistici e turistico-ricettivi	2
	B. il Progetto prevede l'integrazione con le imprese dei settori turismo, commercio e artigianato al fine di portare valore aggiunto reciproco anche mediante forme di servizi di ospitalità sul modello albergo diffuso	2
	C. progetto finalizzato alla gestione e fruizione di emergenze turistiche-ambientali recuperate o in corso di recupero	3
	D. Il progetto è integrato con gli obiettivi principali della riserva area MaB: <i>Per lo Sviluppo:</i> Promuovere il turismo sostenibile	2
	E. Il progetto è integrato con il Tematismo "Lo sviluppo locale" - Azione E2 "destination marketing" e Azione E3 "Sistema organizzato turistico" della SNAI Area Pilota Garfagnana – Lunigiana – Media Valle del Serchio – Appennino Pistoiese	2
I PUNTEGGI A E C NON SONO CUMULABILI		
V	Energie rinnovabili: Il progetto prevede interventi di risparmio energetico o utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili (finalizzata all'attivazione PAES o all'adesione a sistemi di certificazione ambientale). Il punteggio è riconosciuto solo se gli interventi sono migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.	2

VI	<p>Inclusione sociale: Assunzione a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati (ai sensi della L. 381/1999 smi) o lavoratori svantaggiati (Reg. CE 800/2008 e s.m.i). Il punteggio viene riconosciuto anche in caso di assunzione nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda.</p>	<p>2 PUNTI PER OGNI ULA FINO AD UN MAX DI 6 PUNTI</p>
VII	<p>Qualità investimento: Abbattimento barriere architettoniche al fine di permettere l'accessibilità, la fruibilità e l'usabilità dei beni e dei servizi: il punteggio è concesso nel caso di opere per adeguamento ai termini di legge e nel caso di realizzazione ex novo, solo se gli interventi sono migliorativi rispetto ai requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.</p>	<p>2</p>
VIII	<p>Tipologia di investimento:</p>	
	<p>A. Costruzione e modernizzazione di punti di informazione turistica, centri visitatori e guida, uffici di informazione e accoglienza turistica/agrituristica, come definiti dalla normativa regionale) (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>4</p>
	<p>B. Infrastrutture ricreative quali: centri di accoglienza e di informazione turistica/agrituristica strettamente collegati al sistema regionale delle aree protette e/o a comprensori rurali caratterizzati da produzioni agricole di qualità; (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>2</p>
	<p>C. Investimenti di recupero e adeguamento di manufatti da destinare a centri visita e accoglienza, punti di ristoro con le relative attrezzature, strutture e attrezzature per l'attività didattica e la ricerca, l'educazione ambientale, l'attività espositiva e promozione di produzioni tipiche locali; (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>4</p>
	<p>D. Segnaletica turistica e agrituristica; (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>2</p>
	<p>E. Costruzione di ripari e infrastrutture di sicurezza, riqualificazione e adeguamento di piccole strutture ricettive quali rifugi, aree e spazi ricreativi e di servizio (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>4</p>
	<p>F. Interventi per migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale (es.Via del Volto Santo, Vie Estensi, Romea Strata, terre Estensi Sistema dei Parchi di Mare e di Appennino, riserva MaB UNESCO Appennino Tosco Emiliano etc.); (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)</p>	<p>6</p>
<p>G. Realizzazione e adeguamento di vie ferrate, di siti di arrampicata e di altre infrastrutture di tipo ricreativo e a servizio dell'outdoor (ad esempio: canoistica, palestre di roccia, speleologia, rafting, bird watching, ecc.), compresa la segnaletica informativa e la fornitura dell'attrezzatura a servizio della fruizione pubblica;</p>	<p>2</p>	

	(solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)	
	I. Investimenti per l'organizzazione a livello aggregato di servizi di promozione, ricezione, accoglienza, accompagnamento, animazione turistica e altre attività connesse alle esigenze delle imprese turistiche e funzionali alla fruizione dei sistemi di fruizione sovra territoriali a carattere comunale, regionale, interregionale e transnazionale (es. Via del Volto Santo, Via di Sigerico, Vie Estensi, terre Estensi Sistema dei Parchi di Mare e di'Appennino, riserva Mab UNESCO Appennino Tosco Emiliano etc.). (solo nel caso in cui la tipologia di investimento rappresenti più del 50% dell'investimento totale)	6
	Localizzazione intervento	
IX	A. Il progetto contiene investimenti realizzati in un Comune che ha una differenza di presenze turistiche (OSSERVATORIO REGIONALE DEL TURISMO) rispetto alla media dei comuni ricadenti nel territorio del GAL (nel caso di progetti intercomunali si considera il comune con il parametro maggiore):	$\geq 20\%$ Punti 2 $\geq 10\% < 20\%$ Punti 1,5 $\geq 5\% < 10\%$ Punti 1
	B. Il progetto contiene investimenti in territori comunali che, nella graduatoria di cui all'art. 80 della L.R. 68/2011 e s.m.i., risultano avere un indicatore unitario del disagio superiore alla media regionale. (nel caso di progetti intercomunali si considera il comune con il parametro maggiore)	> 0 e < 10 punti 1 ≥ 10 e < 20 punti 2 ≥ 20 punti 3
	C. Il progetto prevede investimenti in parchi e aree contigue e in area MaB UNESCO (solo se più del 50% dell'investimento ricade in dette aree)	3
	I PUNTEGGI A, B e C SONO CUMULABILI	

Tutti i criteri di selezione devono essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di aiuto e posseduti e verificati prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi e prima del saldo.

Se dalle verifiche fatte in sede di istruttoria di ammissibilità risulta una riduzione di punteggio richiesto, la domanda di aiuto viene ricollocata in graduatoria.

Se dalle verifiche fatte prima della liquidazione del saldo emerge che uno o più criteri di selezione non sono confermati si procederà a ridurre il punteggio iniziale per un valore pari a quello attribuito inizialmente a ciascuno di questi. La domanda di pagamento viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del nuovo punteggio si posiziona entro quelle finanziabili.

Nei casi in cui ciò non avvenga, si avrà la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti eventualmente erogati, maggiorati degli interessi.

In tutti i casi se il punteggio determinato a seguito di istruttoria risulta essere al di sotto dei 5 punti si avrà l'esclusione della domanda o la decadenza dal beneficio e conseguente risoluzione del contratto per l'assegnazione del contributo con recupero degli aiuti erogati, maggiorati degli interessi.

5.2 Formazione della graduatoria

ARTEA trasmette ai GAL l'elenco delle domande ricevute secondo quanto dichiarato dal richiedente nella domanda di aiuto ed in base ai dati contenuti nel sistema informativo.

Il GAL, nei tempi indicati nel successivo paragrafo 5.4 "Modalità di istruttoria e fasi del procedimento" procede all'approvazione della graduatoria in base a quanto dichiarato dal richiedente nella Domanda di Aiuto e in base ai dati contenuti sul sistema informativo di ARTEA e nel "Fascicolo Aziendale elettronico".

Le domande sono ordinate in un elenco in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione come dichiarati dai richiedenti. A parità di punteggio è prioritaria la domanda di aiuto presentata con minore importo di contributo richiesto e, in caso di ulteriore parità, in base alla data e ora di presentazione.

L'atto del GAL che approva la graduatoria contiene l'elenco dei richiedenti ordinati in base ai punteggi derivanti dai criteri di selezione e indica le domande potenzialmente finanziabili, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle non ricevibili.

Per le domande che risultano non ricevibili, l'atto che approva la graduatoria deve indicare la relativa motivazione.

L'individuazione delle domande potenzialmente finanziabili non costituisce diritto al finanziamento in capo al soggetto richiedente.

L'Atto di approvazione della graduatoria e la graduatoria allegata saranno pubblicati sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino e ne sarà data evidenza sul sito www.montagnappennino.it

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dell'approvazione della Graduatoria non è effettuata con modalità di comunicazione personale. La pubblicazione sul sito www.montagnappennino.it e la successiva pubblicazione sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile della SISL del GAL MontagnAppennino costituiscono la notifica personale.

5.3 Gestione della graduatoria e domande parzialmente finanziate

Qualora sulle domande appartenenti ad una graduatoria di soggetti potenzialmente finanziabili si verificano economie e/o si rendano disponibili eventuali maggiori risorse finanziarie derivanti da fondi aggiuntivi, le economie e le maggiori risorse finanziarie devono essere utilizzate per finanziare domande ammissibili e non finanziate per carenza di risorse seguendo l'ordine della graduatoria.

Il GAL procederà all'adozione di ulteriori provvedimenti che determinano lo scorrimento della graduatoria e l'individuazione di ulteriori domande di aiuto potenzialmente finanziabili.

Tale scorrimento è fatto sulla base delle economie e/o delle maggiori risorse finanziarie che si rendono disponibili nei **180** giorni successivi alla data del decreto di approvazione della graduatoria stessa.

La notifica di potenziale finanziabilità delle domande di aiuto a seguito dello scorrimento della graduatoria sarà effettuata con comunicazione personale da parte del GAL.

Nel caso della presenza di una domanda di aiuto parzialmente finanziabile per carenza di fondi (con riferimento sia alla graduatoria primaria che in quelle di scorrimento), la stessa non sarà finanziabile.

5.4 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

Le domande saranno istruite dal Gal MontagnAppennino.

La tabella sottostante riposta in sintesi le fasi principali del procedimento con la relativa tempistica:

FASI DEL PROCEDIMENTO	RESPONSABILE DELLA FASE	TERMINI
Presentazione domanda di aiuto completa, ove previsto, di tutta la documentazione	Richiedente	Entro i termini stabiliti nei singoli bandi
Ricezione delle domande di aiuto	ARTEA-CAA	
Protocollazione delle domande di aiuto	ARTEA	Entro 3 giorni dalla ricezione della domanda di aiuto.
Avvio procedimento di raccolta domande per la formazione della graduatoria.	ARTEA	Dalla data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Approvazione graduatoria	GAL	Entro 30 giorni successivi alla data di chiusura del bando
Istruttoria di Ammissibilità e emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	GAL	Entro 90 giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURT della graduatoria (120 giorni nel caso che nei 90 giorni sia incluso il mese di agosto)

Comunicazione avvio del procedimento istruttorio con indicazione del responsabile	GAL	Contestualmente all'avvio dell'istruttoria
Presentazione domanda di anticipo	Beneficiario	Entro la data indicata nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di anticipo	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di anticipo
Comunicazione di adattamento tecnico (se precedente l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi)	Beneficiario	Entro l'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi.
Presentazione domanda di variante successiva all'emissione del Contratto per l'assegnazione dei contributi	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento.
Istruttoria domanda di variante/comunicazione di adattamento tecnico	GAL	Entro 30 giorni dalla presentazione/comunicazione
Presentazione domanda di pagamento a titolo di SAL	Beneficiario	Almeno 60 giorni di calendario prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di pagamento a titolo di SAL	GAL	Entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Presentazione domanda di proroga	Beneficiario	Entro la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento
Istruttoria domanda di proroga	GAL	Entro 10 giorni dalla presentazione di proroga
Presentazione domanda di pagamento a saldo	Beneficiario	Entro il termine stabilito nel Contratto per l'assegnazione dei contributi
Istruttoria domanda di pagamento a saldo	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento (90 giorni nel caso che nei 60 giorni sia incluso il mese di agosto)
Elenchi di liquidazione	GAL	Entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento
Autorizzazione al pagamento	ARTEA	Entro 60 giorni dalla data di ricezione dell'elenco di liquidazione

5.5 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria delle domande di aiuto è finalizzata ad accertare l'ammissibilità della stessa e viene fatta nei modi e nei termini descritti nel paragrafo "Procedure per l'istruttoria delle domande di aiuto" del documento "Disposizioni Comuni" e nel Regolamento interno del Gal MontagnAppennino.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.6 Correzione degli errori palesi

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, degli uffici competenti dell'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori/omissioni commessi nella dichiarazione/documento inerente i criteri di selezione, che non sono sanabili.

Gli uffici competenti valutano se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il GAL riscontri errori palesi, quest'ultimo può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

6 Realizzazione e modifica dei progetti

6.1 Contratto per l'assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria delle domande di aiuto, il GAL provvede a predisporre il contratto per l'assegnazione dei contributi per le domande risultate finanziabili. Il contratto deve contenere almeno i seguenti elementi:

- intestazione del beneficiario e numero della sua domanda;
- descrizione e importo degli investimenti ammessi;
- importo del contributo assegnato, con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
- importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
- l'obbligo di fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- ove opportuno, i termini e la cadenza per la presentazione del monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di variante con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione delle richieste di proroga, con autorizzazione al GAL, nel caso di accettazione della richiesta, a modificare unilateralmente il contratto;
- i termini e le modalità per la presentazione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- il termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
- gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- ove pertinente, una liberatoria rispetto a danni causati nella esecuzione delle operazioni da ogni responsabilità del Gal MontagnAppennino;
- riduzioni come definite da successivo atto regionale;
- modalità inerenti il trattamento dei dati personale ai sensi dell'art. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, "Gli Stati membri informano i beneficiari del fatto che i dati che li riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. In conformità delle prescrizioni della direttiva 95/46/CE, in ordine ai

dati personali gli Stati membri informano i beneficiari dei diritti loro conferiti dalle norme sulla protezione dei dati personali e delle procedure applicabili per esercitarli.”;

- clausola che in caso di modifica delle disposizioni attuative regionali, per le fasi successive dell'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, valgono le nuove disposizioni se più favorevoli al beneficiario. In tal caso il contratto per l'assegnazione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.
- le disposizioni inerenti la possibilità di poter presentare ricorso giurisdizionale al TAR nei termini di legge oppure, in alternativa, presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, **entro 120 giorni dalla data di notificazione**, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

La sottoscrizione del contratto per l'assegnazione dei contributi avviene nei modi e nei termini indicati al paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni".

6.2 Impegni del beneficiario

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto, il richiedente si impegna a:

- a) produrre, al momento della presentazione della domanda di pagamento, titoli che prevedono il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo quanto previsto per gli Enti pubblici e il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- b) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni", la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- c) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento "Disposizioni Comuni";
- d) nel caso di ammissione a contributo della domanda di aiuto, a non richiedere/ottenere altre agevolazioni/finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, ecc.) per gli stessi investimenti/voci di spesa ammessi e poi finanziati con il presente bando;
- e) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente alla firma del contratto all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;
- f) nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- g) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei tempi e nei modi previsti nel documento "Disposizioni Comuni";
- h) comunicare, nei tempi stabiliti nel documento "Disposizioni Comuni" gli eventuali adattamenti tecnici;
- i) presentare la domanda di pagamento nei termini indicati nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo la concessione di proroghe;
- j) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;

- k) sostenere le spese con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" del documento "Disposizioni Comuni";
- l) produrre o integrare la documentazione prevista nel bando o nel documento "Disposizioni Comuni" oppure richiesta dal GAL nelle varie fasi del procedimento;
- m) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui al paragrafo "Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità" del presente bando;
- n) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- o) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per tutto il periodo di vincolo ex post di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento "Disposizioni Comuni";
- p) comunicare preventivamente al GAL MontagnAppennino che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo, qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento, necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario, nella consapevolezza che sono ammessi gli spostamenti che non comportano un indebito vantaggio;
- q) acquisire e/o mantenere la piena disponibilità e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
- r) aggiornare il fascicolo elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di aiuto e/o di pagamento;
- s) conservare per un periodo di almeno cinque anni dalla data di pagamento tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- t) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- u) restituire, su comunicazione del soggetto competente, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- v) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni previsti;
- w) realizzare gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda e ammesso nel contratto per l'assegnazione dei contributi, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti se autorizzate;
- x) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nelle "Disposizioni Comuni", nel presente bando, nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel Verbale di accertamento finale;
- y) confermare i criteri di selezione per i quali il presente bando prevede la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione dei punteggi si posiziona entro quelle finanziabili;
- z) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento "Disposizioni Comuni", nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione;
- aa) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- bb) garantire le condizioni di cantierabilità previste nel precedente paragrafo "Cantierabilità degli investimenti";
- cc) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici, anche di settore, come specificato al successivo paragrafo "Operazioni realizzate da Enti pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" del documento "Disposizioni Comuni";
- dd) a sottoscrivere il contratto nei modi e nei termini indicati nel paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi – Procedure inerenti il contratto per l'assegnazione dei contributi" del documento

“Disposizioni Comuni”, nella consapevolezza che la mancata sottoscrizione comporta la revoca del provvedimento di assegnazione.

6.3 Disposizioni in materia di informazione, comunicazione e pubblicità

L’art. 13 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 dispone che gli Stati Membri provvedano all’informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del FEASR.

Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dal FEASR:

- a) fornendo, sul sito web per uso professionale del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell’operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l’obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- b) esponendo, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone temporaneo di dimensioni rilevanti (almeno cm 60*80).

Entro la data di presentazione della domanda di pagamento, il beneficiario espone un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni (almeno cm 60*80) in un luogo facilmente visibile al pubblico.

I cartelloni, i poster, le targhe e i siti web recano una descrizione del progetto/dell’intervento e gli elementi di cui alla parte 2, punto 1 dell’Allegato III del Reg. n. 808/2014 (emblema dell’unione unitamente alla seguente indicazione del ruolo dell’Unione: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”), logo Leader, logo della Repubblica Italiana, della Regione Toscana, del PSR e del GAL. I loghi sono scaricabili dal sito del GAL MontagnAppennino all’indirizzo www.montagnappennino.it. Queste informazioni occupano almeno il 25 % dello spazio del cartellone, della targa o della pagina web.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14;

Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.

6.4 Modifiche dei progetti

Le modifiche ai progetti che avvengono prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Varianti in corso d’opera e adattamenti tecnici” del documento “Disposizioni Comuni”.

Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

6.5 Modifiche del richiedente/beneficiario

Le modifiche del richiedente/beneficiario che avvengono prima dell’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel paragrafo “Cambio di titolarità dell’azienda” del documento “Disposizioni Comuni”.

Le modifiche che avvengono successivamente all’emissione del contratto per l’assegnazione dei contributi sono disciplinate nel successivo paragrafo “Disposizioni finali”.

7 Erogazione e rendicontazione

7.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

La rendicontazione delle spese deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" del documento "Disposizioni Comuni".

7.2 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'aiuto concesso avviene a seguito della presentazione della domanda di pagamento tramite il sistema ARTEA.

Le modalità e i termini relativi alla presentazione della domanda di pagamento sono disciplinati nel contratto per l'assegnazione dei contributi e nel paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

7.3 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria

L'anticipo può essere richiesto in un'unica soluzione, fino al raggiungimento della percentuale massima del 50% del contributo ammesso a finanziamento, attraverso apposita richiesta sul sistema informativo di ARTEA.

L'anticipo è erogato solo successivamente all'inizio delle attività oggetto di contributo, a seguito della presentazione dei seguenti documenti:

- una dichiarazione a firma del richiedente e del direttore dei lavori (ove previsto) dalla quale risulti che i lavori/acquisti sono iniziati e la data di inizio degli stessi.
- atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

Se al momento del saldo risulti che l'anticipo corrisposto sia stato superiore al 50% del contributo finale riconosciuto al pagamento (al netto di eventuali sanzioni), occorre recuperare dal pagamento finale gli interessi legali maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato.

8 Verifiche, Controlli e Revoche

8.1 Verifica finale dei progetti

Le verifiche finali dei progetti effettuate a seguito della presentazione della domanda di pagamento a titolo di saldo sono disciplinate nel paragrafo "Istruttoria della domanda di pagamento a saldo" del documento "Disposizioni Comuni".

8.2 Rinuncia

Nel caso in cui il beneficiario intenda rinunciare al contributo concessogli, deve comunicarlo al GAL nei modi e nei termini previsti al paragrafo "Richieste e comunicazioni collegate al procedimento", o al paragrafo "Comunicazioni relative a cause di forza maggiore o circostanze eccezionali" del documento "Disposizioni Comuni".

8.3 Controlli e ispezioni

Le domande sono soggette a controlli in loco ed ex post ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, artt. 49 e seguenti.

8.4 Sanzioni

Ai sensi dell'art.63, comma 1 del regolamento (UE) n.1306/2013 e dell'art.35 del regolamento delegato (UE) n.640/2014, in caso di violazioni degli obblighi da parte del richiedente o del beneficiario, sono previste riduzioni o esclusione dell'aiuto, secondo quanto disposto dal bando, dalle 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento', dalla DGR n.1502 del 27/12/2017 e ss.mm.ii. e dalle relative disposizioni attuative

9 Disposizioni finali

9.1 Informativa e tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

9.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente avviso è il GAL MontagnAppennino riconosciuto quale soggetto responsabile per l'attuazione e la gestione della Misura 19 del PSR 2014-2020 Regione Toscana, con DGR. n. 1243 del 05/12/2016, Tel 0583/88346, e-mail: gal@montagnappennino.it

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 e ss. della L. 241/1990 e s.m.i. e all'art. 5 e ss. della L.R. 40/2009 e s.m.i. viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta e previa intesa telefonica, nei confronti del GAL MontagnAppennino con le modalità di cui agli art.li. n. 8 e 9 della citata Legge.

Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Tecnico Amministrativo del GAL MontagnAppennino, Stefano Stranieri.

Informazioni sui contenuti del bando possono essere reperite contattando l'Animatore referente di misura **Mirta Sutter**, Telefono 0583/88346, e-mail al seguente indirizzo: sutter.gal@montagnappennino.it il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino.it con i relativi allegati ed informazioni.

Il testo integrale del presente bando è affisso inoltre agli albi degli Enti Pubblici del Territorio eligibile dei comuni della provincia di Lucca e di Pistoia.

9.3 Disposizioni finali

Si precisa che, come indicato anche nei paragrafi precedenti, la verifica di tutti gli elementi concorsuali necessari per la stipula del contratto per l'assegnazione dei contributi è effettuata in base a quanto indicato dal documento "Disposizioni Comuni" approvato con Decreto di ARTEA n. 63 del 28/6/2016.

Per le fasi successive all'emissione del contratto per l'assegnazione dei contributi, si rimanda a quanto stabilito nel documento "Disposizioni Comuni" vigente al momento dell'espletamento delle procedure ad esse relative, se più favorevoli per il beneficiario. In tal caso il contratto si intende automaticamente aggiornato con le nuove disposizioni.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT ed agli Albi degli Enti del territorio eligibile delle province di Lucca e Pistoia della SISL e sul sito www.montagnappennino.it le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le "Disposizioni Comuni". Il GAL si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
APPROVATA CON DGRT 1243/2016**

ALLEGATO A

AL BANDO ATTUATIVO DELLA

**MISURA 7
SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI**

SOTTOMISURA 7.5

“INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMAZIONE TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA.”

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2017



Regione Toscana



MontagnAppennino s.c.a.r.l.
C.S. 81.300,00 € i.v.
P.Iva 02422690467 / REA: LU-224357

Sede Legale:
Viale Umberto I, 100
Borgo a Mozzano (LU)

tel. 0583 88 346
fax 0583 88 248

gal@montagnappennino.it
montagnappennino@pec.it
www.montagnappennino.it

Mediante l'attivazione della sottomisura "**7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala**" sono ammissibili gli investimenti finalizzati a migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale, di cui alla **tipologia di investimento F**). Attraverso tale tipologia è possibile per le **UNIONI DEI COMUNI** effettuare investimenti materiali e immateriali per realizzare itinerari turistici con valenza storico/culturale per quanto inerente l'itinerario della Via del Volto Santo e della Via Matildica del Volto Santo, individuati dalla Regione Toscana nell'ambito del progetto di fattibilità 1997-1998 come varianti della Via Francigena, così come da cartina allegata in calce.


Le domande di aiuto possono essere presentate unicamente dalle **UNIONI DEI COMUNI** sulla base dei tracciati così come definito dalla cartina sottostante. I progetti degli itinerari devono prendere a riferimento i suddetti tracciati rispetto ai quali non possono essere inseriti scostamenti significativi e rami a carattere prettamente locale/comunale.

L'obiettivo del progetto deve essere quello di strutturare la variante alla Via Francigena riconosciuta dalla Regione Toscana dalla Lunigiana al Comune di Lucca e il collegamento con la Via Matildica riconosciuta dalla Regione Emilia Romagna. Il progetto dovrà coordinarsi con quello inerente l'Ippovia della Francigena che, come preannunciato dalla Regione Toscana nell'ambito del convegno "La Nostra Francigena" svoltosi a Firenze in data 23 febbraio 2018, seguirà il tracciato della Via del Volto Santo dalla Lunigiana a Lucca. Questi due tracciati sono gli unici che presentano le caratteristiche sovra territoriali per poter avviare il riconoscimento ai sensi della **proposta di legge n.173 della Regione Toscana**. Il progetto deve essere infatti finalizzato ad acquisire il riconoscimento ai sensi dell'art. 1 della proposta di proposta di legge n.173 della Regione Toscana.

Il progetto dovrà coordinarsi come corrispondenza dei tracciati, immagine, stile, strategia etc. con la Via Matildica e la Via Francigena.

Il collaudo del progetto sarà comunque subordinato alla costituzione di una cabina di regia e di coordinamento con i soggetti competenti per il tratto emiliano della Via Matildica e il tratto della Lunigiana e del Comune di Lucca per la Via del Volto Santo.

GARFAGNANA - MEDIA VALLE DEL SERCHIO



CASTELLI	BORGHI	PERCORSI
ESISTENTI	ESISTENZE	VIA FRANCIGENA
TRACCE	TRACCE	VARIANTI VIA FRANCIGENA
DISTRUTTI	DISTRUTTI	CASSIA



Regione Toscana

*progetto di
fattibilità
1997-1998*



GALMONTAGNAPPENNINO

Alta Versilia, Appennino Pistoiese, Media Valle e Garfagnana

**REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020**

**STRATEGIA INTEGRATA DI SVILUPPO LOCALE
Approvata con DGRT 1243/2016**

ALLEGATO B

AL BANDO ATTUATIVO DELLA

MISURA 7

SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI

SOTTOMISURA 7.5

**“INFRASTRUTTURE RICREATIVE PUBBLICHE, CENTRI DI INFORMAZIONE
TURISTICA E INFRASTRUTTURE TURISTICHE DI PICCOLA SCALA.”**

Bando Approvato dall'Assemblea dei Soci del 25 ottobre 2017



Regione Toscana



Mediante l'attivazione della sottomisura **"7.5 – Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala"** sono ammissibili gli investimenti finalizzati a migliorare e qualificare la fruizione della Rete Escursionistica Toscana, per realizzare circuiti di cicloturismo e itinerari turistici con valenza storico/culturale/enogastronomica/naturale integrati in sistemi sovra territoriali a carattere regionale, interregionale e transnazionale, di cui alla **tipologia di investimento F)**. Attraverso tale tipologia è possibile per le **UNIONI DEI COMUNI** effettuare investimenti materiali e immateriali per realizzare itinerari turistici con valenza storico/culturale per quanto inerente l'itinerario della Via del Volto Santo e della variante Via di San Pellegrino.

Il progetto dovrà essere impostato ai fini di rispondere ai requisiti richiesti dalla proposta di legge n.173 allegata in calce e/o ad eventuali modifiche e integrazioni che intervengano in corso di approvazione.

Le domande di aiuto possono essere presentate unicamente dalle Unioni dei Comuni per i tratti corrispondenti al territorio di propria competenza, il tracciato effettivo dovrà svilupparsi sull'asse dell'itinerario così come indicato nella cartina di cui all'Allegato A.

Proposta di legge regionale n. 173 (TESTO SOSTITUTIVO)

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini regionali

Sommario

Preambolo

Art. 1: Oggetto e finalità

Art. 2: Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

Art. 3: Valorizzazione dei cammini

Art. 4. Promozione dei cammini

Art. 5: Linee di indirizzo su cammini locali di interesse regionale

Art. 6: Monitoraggio sull'attuazione della legge



Preambolo

Il Consiglio regionale della Toscana

VISTI:

- l'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 4, comma 1, lettera m) dello Statuto della Regione Toscana;
- la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013 di revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- la legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- il Regolamento 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche);
- la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);
- la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali), art. 2, comma 2, lettera a);

- la legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
- la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);
- la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agencia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);
- la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);

CONSIDERATO quanto segue:

- dal 1987 il Consiglio d'Europa ha promosso il riconoscimento dei cammini quali itinerari culturali di interesse europeo, recuperando all'attenzione collettiva e alla fruizione diffusa quelle vie di comunicazione che nell'antichità hanno storicamente collegato luoghi e comunità per una finalità comune. Dal 'Camino' di Santiago di Compostela fino alla Via Francigena, si è operato un processo congiunto fra istituzioni pubbliche e private per valorizzare l'esperienza dei cammini che i pellegrini compivano nell'antichità con finalità devozionali, e che oggi costituiscono una nuova modalità di fruire il territorio ed il paesaggio, anche con le sue ricchezze architettoniche e culturali secondo il principio della 'mobilità dolce';
- il Piano di Indirizzo Territoriale della Toscana, lo strumento di indirizzo delle politiche di gestione e sviluppo della risorsa territorio e di tutela del paesaggio, riconosce alla mobilità dolce la funzione primaria di valorizzazione paesaggistica di viabilità (o infrastrutture ad essa funzionali) dismesse o in disuso;
- il Testo unico delle disposizioni regionali in materia di beni, istituti e attività culturali (LR 21/2010) all'articolo 2, comma 2, lettera a), prevede in capo alla Regione l'assunzione di specifici interventi per la valorizzazione "del patrimonio culturale della Toscana, nonché di quello immateriale, conservato negli istituti e luoghi della cultura e diffuso sul territorio, in forme e con modalità corrispondenti ai bisogni di conoscenza ed ai linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola, anche attraverso la promozione di itinerari culturali, come ad esempio vie storiche di interesse europeo quali Via Francigena, Vie Romee, Via dei Cavalleggeri, percorsi storici, culturali e di valorizzazione del paesaggio, e la rievocazione degli eventi rilevanti della storia regionale";
- la Regione Toscana da anni si è attivata nella promozione della via Francigena quale strumento di nuova attrazione turistica, operando di concerto coi territori interessati per garantire l'accessibilità e la migliore fruizione del percorso, nonché per sostenere le iniziative di ospitalità e di ristoro ad esso necessarie;
- da tempo è vivo l'interesse per la valorizzazione dei percorsi che si riconducono all'itinerario individuato come 'i cammini di Francesco', congiungente i luoghi della vita e dell'opera di San Francesco d'Assisi; tanto che, assieme alle altre Regioni territorialmente e storicamente coinvolte (Umbria, Lazio e Marche), si stanno attivando iniziative per la loro valorizzazione, anche in sinergia con le organizzazioni private che per questo fine si sono appositamente strutturate, a livello locale e nazionale;
- si ritiene pertanto opportuno introdurre nella normativa regionale una disciplina del riconoscimento, ai fini della loro valorizzazione e promozione turistica, dei cammini, anche capace di individuare (e promuoverne la fruizione turistica) ulteriori cammini rispetto a quelli per cui si stanno realizzando i processi di riconoscimento dello status di itinerario culturale di interesse del Consiglio d'Europa o che di esso

risultano già in possesso, nella convinzione che un ampliamento dell'offerta di queste particolari esperienze possa costruire, nella sostenibilità ambientale, una nuova attrattiva turistica per la Toscana;

- congiuntamente all'individuazione delle condizioni e delle procedure per il riconoscimento dei cammini cosiddetti locali di interesse regionale, si ritiene necessario introdurre per l'intera platea dei cammini (così come complessivamente definiti in legge) una particolare disciplina agevolativa di carattere urbanistico finalizzata a favorire il recupero (senza alterazioni esterne) dei manufatti esistenti lungo i percorsi, individuati per le finalità di ospitalità e servizio agli utenti dei cammini;

- al fine di valutare gli effetti della legge, si prevede, con decorrenza dal secondo della sua entrata in vigore, la predisposizione da parte della Giunta regionale, con cadenza annuale, di un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge da presentare al Consiglio regionale entro il 30 giugno, redatto con la collaborazione del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento alla Mobilità Dolce, appositamente integrato da rappresentanti dei cammini locali di interesse regionale riconosciuti e da rappresentanti delle associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali abbia eventualmente aderito la Regione in forza della presente legge;

approva la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione Toscana interviene organicamente nella promozione e nella valorizzazione dei cammini storici presenti nel proprio territorio quale attuazione dell'art. 4 comma 1 lettera m) e per finalità di incremento del turismo nel territorio regionale.

2. Ai fini della presente legge per cammini storici si intendono:

a) gli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio di Europa, in ultimo in attuazione della Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013,

b) i cammini denominati interregionali, appositamente individuati dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali re del Turismo (MiBACT) in accordo con le regioni interessate;

c) i cammini per i quali è in corso la valutazione per il riconoscimento di itinerario di cui alla lettera a);

d) eventuali ulteriori cammini, denominati cammini locali di interesse regionale, appositamente individuati dalla Regione in quanto colleganti luoghi fra loro accomunati da significativi documentati fatti storici o da tradizioni storicamente documentate, la cui estensione interessi almeno dieci comuni.

3. I cammini di cui al comma 2 lettera d) sono suddivisi in più tappe, di almeno quindici chilometri l'una, e garantiscono la universale accessibilità agli utenti in sicurezza, con le modalità dell'escursionismo così come definite dall'articolo 2 comma 1 della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), e, per le parti collocate in area extra urbana, sono inseriti nel catasto della Rete Escursionistica regionale di cui all'articolo 4 della stessa l.r. 17/1998. L'universale accessibilità comporta l'obbligo dei soggetti responsabili della gestione della viabilità afferenti i

cammini, o di parti di essa, di garantire il superamento delle barriere architettoniche per gli utenti con problematiche di deambulazione, quando ciò risulta tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.

4. L'inserimento di eventuali tratti di viabilità privata nell'itinerario dei cammini di cui alla presente legge avviene con le modalità di cui all'art. 5 della l.r. 17/1998.

5 Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione può aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa con le modalità di cui all'art. 4 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale).

Art. 2

Riconoscimento dei cammini locali di interesse regionale

1 Ad integrazione dei cammini inseriti negli itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, o per i quali è stata formalizzata la richiesta di riconoscimento, la Regione, con le modalità di cui ai successivi commi, ai soli fini della presente legge può istituire ulteriori cammini denominati cammini locali di interesse regionale aventi le caratteristiche di cui all'articoli 1 commi 2 e 3 e ricadenti interamente all'interno del territorio regionale.

2. L'istituzione dei cammini locali di interesse regionale avviene a seguito di istanza presentata congiuntamente dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento, anche di concerto con soggetti terzi giuridicamente riconosciuti privi della finalità di lucro ed espressione a vario titolo dei territori interessati. Gli enti locali richiedenti il riconoscimento, una volta ottenuto, acquisiscono la responsabilità della corretta gestione del cammino per le parti di propria competenza territoriale, fatti salvi diversi accordi intercorrenti fra gli stessi e comunicati alla Regione.

3. L'istanza di cui al comma 2, presentata con le modalità e nei tempi indicati dalla deliberazione di cui all'articolo 5, contiene il tracciato del cammino di cui si chiede l'istituzione, le informazioni necessarie ad evidenziare il legame storico fra i luoghi interessati dall'itinerario, tutti gli elementi utili a garantirne la pubblica accessibilità e la fruibilità ai sensi della presente legge, l'indicazione delle tappe e delle strutture di pubblico servizio presenti lungo o in prossimità del percorso e i tempi medi di raggiungimento degli stessi per i potenziali utenti.

4. La Regione valuta l'istanza di riconoscimento avvalendosi del comitato tecnico di cui all'art. 7 del DPGR 14 dicembre 2006, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17: Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche), appositamente integrato da tre esperti in storia designati, fra i propri docenti, uno ciascuno dalle Università degli Studi di Firenze, di Pisa e di Siena. La partecipazione ai lavori del Comitato così integrato avviene a titolo gratuito.

5. Il riconoscimento di un itinerario quale cammino locale di interesse regionale avviene con Decreto del Presidente della Giunta regionale. La relativa cartografia è aggiunta, in una sezione speciale, al catasto della rete Escursionistica Regionale di cui all'articolo 4 della l.r. 17/1998.

Art. 3

Valorizzazione dei cammini

1. Al fine della valorizzazione turistica dei cammini di cui alla presente legge con il presente articolo sono dettate specifiche disposizioni volte a agevolare l'utilizzo da parte degli utenti.
2. Lungo il tracciato dei cammini, nelle parti extra urbane, il recupero di edifici esistenti dislocati in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino , senza addizioni di volumetrie e senza alterazioni delle sagomature esterne originariamente detenute è consentito, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) e nel pieno rispetto dei caratteri identitari del manufatto, ivi compreso l'utilizzo dei materiali per le parti esterne, mediante il solo strumento della SCIA, a condizione che lo stesso venga destinato a rifugio escursionistico ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale).
3. Negli interventi di cui al comma 2 non sono considerate addizione di volumetrie gli interventi additivi sui volumi esistenti necessari all'installazione di servizi igienici destinati ad utenti con disabilità fisica o gli altri interventi funzionali per la piena accessibilità alle strutture da parte degli stessi.
4. Lungo il tracciato dei cammini, nella parte extraurbana, in una fascia di ampiezza non superiore ai 300 (trecento) metri lineari rispetto al tracciato del cammino, possono essere dislocati manufatti in legno ancorati a terra privi di opere di fondazione destinati alla fornitura di servizi agli utenti l'itinerario. L'installazione dei suddetti è soggetta a SCIA.

Art. 4

Promozione dei cammini

1. Nell'ambito di attività di promozione turistica regionale di cui alla Legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana (APET). Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) la Regione, mediante Toscana Promozione Turistica, realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per la Toscana.
2. Gli atti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) possono prevedere ulteriori misure di promozione dei cammini di cui alla presente legge.

Art. 5

Linee di indirizzo sui cammini locali di interesse regionale

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito preventivamente il parere delle commissioni consiliari competenti, da rendersi entro trenta giorni dalla ricezione dell'atto decorsi i quali la Giunta è autorizzata comunque a procedere, sono definite specifiche linee di indirizzo inerenti i cammini locali di interesse regionale , disciplinanti in particolare:

- a) i contenuti dell'istanza per la richiesta di riconoscimento di cui all'articolo 2, con indicazione della struttura regionale competente in materia alla sua istruttoria;
- b) i la definizione dei requisiti minimi di lunghezza della tappa, intesa quale segmento in cui deve obbligatoriamente suddividersi ciascun cammino locale di interesse regionale;
- c) la definizione dei servizi minimi e l'indicazione della frequenza con cui questi devono essere garantiti agli utenti dei cammini locali di interesse regionale lungo l'intero tracciato degli stessi. Per servizi minimi sono da intendersi, ai fini della presente legge, quelli che garantiscono la fruizione in sicurezza dei cammini locali di interesse regionale, quali punti prelievo acqua potabile, spazi per la sosta temporanea eventualmente attrezzati con tettoie, aree di copertura del servizio di telefonia mobile e, laddove questa assente o non pienamente garantita, postazioni radio per richiesta soccorso;
- d) le modalità per una rappresentazione cartografica omogenea dei cammini locali di interesse regionale;
- e) i contenuti, le caratteristiche grafiche e la dislocazione della segnaletica da realizzare e collocare, a cura dei comuni territorialmente competenti, lungo il tracciato dei cammini locali di interesse regionale;
- f) la definizione e le modalità di utilizzo del logo unico identificativo dei cammini locali di interesse regionale.

Art. 6

Monitoraggio sull'attuazione della legge

1. A decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale predispone annualmente e d inoltra entro il 30 giugno al Consiglio regionale un rapporto di monitoraggio sull'attuazione della legge.
2. Per la redazione del rapporto di cui al comma 1, la Giunta regionale si avvale del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce, istituito con Decreto Dirigenziale n. 2196 del 1° marzo 2017, appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni di cui all'art. 1 comma 5 alle quali la Regione abbia eventualmente aderito.

Lucia De Robertis



RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

È un dato di fatto come da tempo sia in crescita la capacità attrattiva dei cammini, intendendo con tale termine i percorsi codificati legati a particolari tematiche a carattere storico-religioso e culturale. È nota l'attrattività del 'Camino de Santiago', nonché l'impegno profuso anche dalla Toscana per definire, attrezzare, promuovere la Via Francigena, quale itinerario storico-religioso.

Dal 1987 il Consiglio d'Europa ha avviato uno specifico programma per il riconoscimento degli itinerari culturali di interesse europeo, vedendo nei cammini transnazionali all'interno del continente strumento di cooperazione, dialogo interculturale, promozione dei valori fondanti l'Europa. Con la Risoluzione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa CM/Res(2013)67 adottata il 18 dicembre 2013, il Consiglio ha in ultimo proceduto alla revisione del regolamento disciplinante le modalità e le condizioni per il riconoscimento per i cammini interessati della certificazione di "Itinerario culturale del Consiglio d'Europa.

Al valore storico-religioso ed identitario europeo dei cammini oggi si associa sempre più il ruolo che svolgono o possono svolgere in termini di costruzione di un'offerta turistica dedicata da parte dei territori interessati, spesso collocati nell'ambito di aree rurali comunque esterne ai canonici itinerari turistici caratterizzanti ad esempio l'offerta toscana.

La presente proposta di legge, partendo dal riconoscimento dell'opportunità che i cammini offrono alla costruzione di una nuova integrativa offerta turistica della Toscana, interviene pertanto a dettare disposizioni che favoriscano l'emergere di percorsi di interesse storico turistico, la loro organizzazione in cammini, la loro migliore fruizione, la loro promozione.

La Toscana, infatti, per le caratteristiche territoriali, paesaggistiche e storiche può offrire un ampio ventaglio di percorsi intraregionali legati da vicende storicamente fondate che possono generare cammini attrattivi per i turisti (percorsi legati alle transumanze delle greggi, percorsi legati a determinate produzioni tipiche-tradizionali della regione, altri itinerari storico-religiosi). Non soltanto Via Francigena (già riconosciuta come itinerario culturale del Consiglio d'Europa) o i Cammini di Francesco (per il quale è in corso la procedura per l'ottenimento del riconoscimento), ma anche altri itinerari per i quali si vuole prevedere una procedura di riconoscimento a carattere esclusivamente regionale (non preclusiva di altri percorsi, peraltro) finalizzata a promuoverne l'utilizzo in sicurezza e piena accessibilità quale ulteriore strumento di promozione turistica del territorio.

La proposta di legge consta di cinque articoli

L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità della legge, come sopra sinteticamente espresse, richiamando la disciplina in materia di riconoscimento degli itinerari culturali da parte del consiglio d'Europa nonché legando i cammini oggetto della proposta al sistema della Rete Escursionistica regionale (RET) disciplinato dalla LR 17/1998, in cui essi entrano a far parte. Viene inoltre prevista la possibilità per la Regione di aderire ad associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa, con le procedure previste dalla L.R. 20/2008.

L'articolo 2 individua le modalità per il riconoscimento da parte della Regione dei cammini locali di interesse regionale, a seguito di istanza dei comuni territorialmente interessati anche di concerto con soggetti terzi privi della finalità di lucro. Ai fini del riconoscimento, la Giunta regionale, competente per il procedimento, si avvale del comitato tecnico previsto dalla vigente normativa in materia di Rete Escursionistica Regionale, appositamente integrato da tre docenti universitari in storia degli atenei toscani.

L'articolo 3 disciplina la valorizzazione dei cammini attraverso la previsione del recupero edilizio dei manufatti dislocati in una fascia di trecento metri lineari (per ciascun lato) lungo gli itinerari senza alterazione delle sagomature originali e nel rispetto dei caratteri identitari degli stessi, destinati all'ospitalità dei fruitori dei percorsi. Si prevede che tali recuperi avvengano attraverso la presentazione di segnalazione certificata di inizio delle attività (SCIA). Lo stesso articolo prevede la possibilità di dislocare lungo i cammini manufatti in legno ancorati a terra e privi di fondazioni con finalità di offerta di servizi agli utenti.

L'articolo 4 definisce la promozione dei cammini, inserendoli nell'ambito dell'attività di promozione turistica ordinaria della Regione Toscana di cui alla LR 22/2016. L'articolo inoltre prevede la possibilità che la promozione degli stessi possa trovare anche negli atti programmatici della Regione.

L'articolo 5 disciplina i contenuti di specifiche linee di indirizzo che la Giunta regionale è chiamata a deliberare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, al fine di disciplinare alcuni aspetti quali i contenuti dell'istanza di riconoscimento, i requisiti minimi in termini di distanza delle tappe in cui ciascun cammino obbligatoriamente deve articolarsi, la tipologia e la frequenza di servizi minimi per la sicurezza degli utenti i cammini locali di interesse locale, la segnaletica da dislocare lungo gli stessi, le modalità di rappresentazione cartografica omogenea, il logo identificativo regionale.

L'articolo 6, infine, disciplina l'attività di monitoraggio annuale sull'attuazione della legge, con decorrenza dal secondo anno successivo all'approvazione della legge, da realizzare da parte della Giunta regionale avvalendosi del contributo del Tavolo Tecnico Regionale di Coordinamento della Mobilità Dolce, istituito con Decreto Dirigenziale n. 2196 del 1° marzo 2017, appositamente integrato da un rappresentante di ogni cammino locale di interesse regionale riconosciuto, designato congiuntamente fra i propri amministratori dai comuni territorialmente coinvolti, nonché da un rappresentante di ciascuna delle associazioni finalizzate alla promozione e/o valorizzazione di itinerari culturali riconosciuti dal Consiglio d'Europa alle quali, eventualmente, la Regione abbia aderito.

La proposta di legge non ha effetti diretti sul bilancio della Regione e non prevede oneri diretti a carico del bilancio regionale, né preconstituisce oneri indiretti di cui tenere conto nei bilanci futuri.